

Gazzetta ufficiale

L 160

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
29 maggio 2014

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo** 1
2014/305/UE:
- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea ⁽¹⁾** 2
2014/306/UE:
- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles** 4

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione UE n. 577/2014 del Consiglio, del 28 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio, del 28 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 11
- ★ **Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi ⁽¹⁾** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (DOP)]	21
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 581/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu (DOP)]	23
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica (DOP)]	25
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante duecentoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda	27
Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	29

DECISIONI

2014/307/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	31
★ Decisione 2014/308/PESC del Consiglio, del 28 maggio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	33
★ Decisione 2014/309/PESC del Consiglio, del 28 maggio 2014, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria	37

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo entrerà in vigore il 1° giugno 2014, essendo stata espletata, in data 19 maggio 2014, la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 9 luglio 2013****relativa alla conclusione dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/305/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione l'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea («accordo»).
- (2) L'accordo è stato firmato il 20 dicembre 2012, con riserva della conclusione in una data successiva.
- (3) È necessario stabilire le modalità procedurali relative alla partecipazione dell'Unione al comitato misto istituito dall'accordo.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è approvato a nome dell'Unione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al punto 13.2 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione in sede di comitato misto istituito dal punto 7 dell'accordo.

⁽¹⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GUL 16 del 19.1.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 4

1. La Commissione, dopo aver consultato il comitato speciale nominato dal Consiglio, stabilisce la posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto, per quanto riguarda l'applicazione dell'accordo e in relazione all'adozione degli allegati dell'accordo e degli emendamenti ai suddetti allegati.
2. La Commissione può assumere le eventuali iniziative appropriate a norma dei punti 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo.

Articolo 5

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione dell'accordo.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 13 maggio 2014****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles**

(2014/306/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles ⁽¹⁾ («accordo») mediante il regolamento (CE) n. 1562/2006 ⁽²⁾.
- (2) Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo erano fissate in un protocollo ⁽³⁾. Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.
- (3) L'Unione ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo («nuovo protocollo»).
- (4) Conformemente alla decisione 2014/5/UE del Consiglio ⁽⁴⁾, il nuovo protocollo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio dal 18 gennaio 2014.
- (5) L'accordo ha istituito una commissione mista responsabile del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.
- (6) È nell'interesse dell'Unione attuare l'accordo mediante un protocollo che fissi le possibilità di pesca e il contributo finanziario e definisca le condizioni per promuovere lo sviluppo di una pesca responsabile nelle acque delle Seychelles.
- (7) È opportuno approvare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») è approvato a nome dell'Unione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 290 del 20.10.2006, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (GUL 290 del 20.10.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 345 del 30.12.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione 2014/5/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (GUL 4 del 9.1.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Il protocollo è stato pubblicato nella GUL 4 del 9.1.2014, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo.

Articolo 3

Rispettando le disposizioni e le condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo nell'ambito della commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1. La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica delle Seychelles e, se del caso e fatto salvo il rispetto del paragrafo 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:
 - a) revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo;
 - b) modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;
 - c) revisione delle norme tecniche in materia di sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) ai sensi del punto 9 dell'appendice 8 del protocollo e analoghe disposizioni tecniche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo.
2. Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo, l'Unione:
 - a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca;
 - b) è in linea con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
3. Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al paragrafo 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione dell'Unione da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 577/2014 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2014

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) Dovrebbero essere modificate le informazioni identificative relative a diciassette persone e a due entità inserite nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui al regolamento (UE) n. 269/2014.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

ALLEGATO

Le voci che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 relative alle persone e alle entità in appresso sono sostituite dalle seguenti voci:

Persone:

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Vladimir Andreevich Konstantinov (Владимир Андреевич Константинов)	Data di nascita 19.11.1956 Vladimirovca, Distretto di Slobozia, Repubblica di Moldova	In quanto presidente della Verkhovna Rada della Crimea, Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada della Crimea sul «referendum» contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea.	17.3.2014
Pyotr Anatolyevich Zima (Пётр Анатольевич Зима)	Data di nascita 29.3.1965	Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicurezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal «Primo ministro» Aksyonov e ha accettato questa nomina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (SVR) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro-europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea. L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la formazione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.	17.3.2014
Yuriy Gennadyevich Zherebtsov (Юрий Геннадьевич Жеребцов)	Data di nascita 19.11.1965	Consigliere del presidente della Verkhovna Rada della Crimea, uno dei principali organizzatori del «referendum» del 16 marzo 2014 contro l'integrità territoriale dell'Ucraina.	17.3.2014
Anatoliy Alekseevich Sidorov (Анатолий Алексеевич Сидоров)	Data di nascita 2.7.1958	Comandante del distretto militare occidentale della Russia, le cui unità sono schierate in Crimea. È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un «referendum» e dell'integrazione alla Russia.	17.3.2014
Aleksandr Viktorovich Galkin (Александр Викторович Галкин)	Data di nascita 22.3.1958	Comandante del distretto militare meridionale della Russia. Le forze di questo distretto sono schierate in Crimea. È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un «referendum» e dell'integrazione alla Russia. La flotta del Mar Nero è sotto il comando di Galkin; gran parte del movimento delle truppe in Crimea è avvenuto attraverso il distretto militare meridionale.	17.3.2014

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Mikhail Grigoryevich Malyshev (Михаил Григорьевич Мальшев)	Data di nascita 10.10.1955	Presidente della commissione elettorale della Crimea. Responsabile dell'organizzazione del «referendum» in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del «referendum».	21.3.2014
Valery Kirillovich Medvedev (Валерий Кириллович Медведев)	Data di nascita 21.8.1946 in Russia	Responsabile dell'organizzazione del «referendum» in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del «referendum».	21.3.2014
Tenente generale Igor Nikolaevich Turchenyuk (Игорь Николаевич Турченко)	Data di nascita 5.12.1959 a Osh/Kirghizistan	Comandante di fatto delle truppe russe schierate sul terreno in Crimea (che la Russia continua a chiamare ufficialmente «milizie locali di autodifesa»).	21.3.2014
Elena Borisovna Mizulina (Елена Борисовна Мизулина)	Data di nascita 9.12.1954 a Buly, Oblast' di Kostroma	Artefice e cofautrice di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali.	21.3.2014
Valeriy Dmitrievich Bolotov (Валерий Дмитриевич Болотов)	Data di nascita 13.2.1970 Stachanov, regione autonoma di Lugansk, Repubblica socialista sovietica di Ucraina	Uno dei leader del gruppo separatista «Esercito del sud-est» che ha occupato l'edificio sede del servizio di sicurezza nella regione di Lugansk. Ufficiale a riposo. Prima della conquista dell'edificio è stato in possesso, con altri suoi complici, di armi apparentemente fornite in modo illegale e provenienti dalla Russia e da gruppi criminali locali.	29.4.2014
Andriy Yevgenevich Purgin (Андрей Евгеньевич Пургин)	Data di nascita 26.1.1972	Capo della «Repubblica di Donetsk», partecipante attivo e organizzatore di azioni separatiste, coordinatore di azioni dei «Turisti russi» a Donetsk. Cofondatore di una «Iniziativa civica di Donbas per l'Unione eurasiatica».	29.4.2014
Sergey Gennadevich Tsyplakov (Сергей Геннадьевич Цыплаков)	Data di nascita 1.5.1983 Donetsk, Repubblica socialista sovietica di Ucraina	Uno dei leader dell'organizzazione ideologicamente radicale «Milizia popolare di Donbas». Ha partecipato attivamente alla conquista di vari edifici statali nella regione di Donetsk.	29.4.2014
Igor Vsevolodovich Girkin alias Igor Strelkov (Игорь Всеволодович Гиркин)	Data di nascita 17.12.1970 Passaporto n. 4506460961	Identificato come membro della Direzione principale dell'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU). È stato implicato in incidenti a Sloviansk. Assistente per le questioni di sicurezza di Sergey Aksionov, primo ministro autoproclamato della Crimea.	29.4.2014
Viacheslav Ponomariov Vyacheslav Vladimirovich Ponomariov (Вячеслав Владимирович Пономарёв)	Data di nascita 2.5.1965 Sloviansk	Sindaco autoproclamato di Sloviansk. Si è rivolto a Vladimir Putin affinché facesse arrivare truppe russe per proteggere la città e successivamente gli ha chiesto di fornire armi. Gli uomini di Ponomariov sono coinvolti in sequestri (hanno catturato i giornalisti ucraini Irma Krat e Simon Ostrovsky, un giornalista di Vice News, entrambi successivamente liberati; hanno preso in ostaggio osservatori militari dispiegati conformemente al documento di Vienna dell'OSCE).	12.5.2014

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Igor Mykolaiovych Bezler Igor Nikolaevich Bezler, (Игорь Николаевич Безлер)	Data di nascita 30.12.1965 Simferopol	Uno dei leader dell'autoproclamata milizia di Horlivka. Ha preso il controllo dell'edificio a Donetsk che ospita la sede regionale dell'ufficio del Servizio di sicurezza ucraino e successivamente ha occupato l'ufficio distrettuale del ministero dell'interno nella città di Horlivka. È collegato a Igor Girkin sotto il cui comando è stato coinvolto nell'assassinio del rappresentante del popolo del Consiglio municipale di Horlivka, Volodymyr Rybak, stando all'SBU (Servizio di sicurezza ucraino).	12.5.2014
Oleg Tsariov Oleg Anatolevich Tsariov (Олег Анатолійович Царьов) (Олег Анатольевич Царёв)	Data di nascita 2.6.1970 Dnipropetrovsk	Membro della Rada (parlamento). Ha pubblicamente chiesto la creazione della Repubblica federale di Novorossia, costituita dalle regioni ucraine sudorientali.	12.5.2014
Roman Lyagin (Роман Лягин)	Data di nascita 30.5.1980 Donetsk	Capo della Commissione elettorale centrale della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha organizzato attivamente il referendum dell'11 maggio sull'autodeterminazione della «Repubblica popolare di Donetsk».	12.5.2014

Entità:

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
PJSC Chernomorneftegaz alias Chornomornafogaz	Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Crimea	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa Chernomorneftegaz a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea.	12.5.2014
Feodosia alias Feodosyskoje Predprijatije po obespet- scheniju nefteproduktami	98107, Crimea, Feodosiya, Geologicheskaya str.2 Società che fornisce servizi di trasbordo di petrolio greggio e prodotti petroliferi.	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa Feodosia a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea.	12.5.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 578/2014 DEL CONSIGLIO**del 28 maggio 2014****che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Due persone e un'entità non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS

⁽¹⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

I. Sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 le seguenti persone ed entità, nonché le relative voci:

A. **Persone**

n. 14. Asif Shawkat

n. 178. Sulieman Maarouf

B. **Entità**

n. 45. Syria International Islamic Bank

II. Le voci relative alle persone elencate in appresso, quali figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
71.	Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (alias Bushra Shawkat)	Data di nascita: 24.10.1960.	Sorella di Bashar Al-Assad e vedova di Asif Shawkat, Vicecapo di Stato maggiore (Sicurezza e riconoscimento). Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.	23.3.2012
108.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي)	Nato nel 1945; Luogo di nascita: Damasco	Ex ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	1.12.2011
152.	Dr. Qadri (قذري) (alias Kadri) Jamil (جميل) (alias Jameel)		Ex vice Primo ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
156.	Ing. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (الناصر)		Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
158.	Ing. Subhi (صحي) Ahmad (العبدالله) Al Abdallah (أحمد) (alias Al-Abdullah)		Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Ex ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
161.	Dr. Mohamad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (alias Dhafer) Mohabak (محبك) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Ex ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
164.	Ing. Yasser (ياسر) (alias Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Ex ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
165.	Ing Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معذى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)		Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
167.	Dr. Jassem (جاسم) (alias Jasem) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Nato nel 1968	Ex ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) Al Sikhny (السخني) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)		Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
174.	Mohammed (محمد) Turki (تركي) Al Sayed (السيد)		Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
175.	Najm-eddin (الدين نجم) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (alias Khrait)		Ex ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 579/2014 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2014****recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 dispone che, per il trasporto di prodotti alimentari, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui al capitolo IV dell'allegato II di detto regolamento. Il punto 4 di tale capitolo stabilisce che i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Tale requisito, tuttavia, è poco funzionale e impone agli operatori del settore alimentare un onere indebitamente oneroso quando è applicato al trasporto con imbarcazioni marittime di oli e di grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo. Inoltre, la disponibilità di imbarcazioni marittime riservate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di tali oli e grassi.
- (2) La direttiva 96/3/CE della Commissione ⁽²⁾ consente il trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi, in serbatoi che sono stati precedentemente utilizzati per il trasporto delle sostanze elencate nell'allegato di tale direttiva, a determinate condizioni atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ed integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce.
- (3) Alla luce del dibattito tenutosi nell'ambito del Codex Alimentarius, che ha condotto all'adozione di criteri da applicare per determinare l'accettabilità dei carichi precedenti per gli oli liquidi e i grassi commestibili sfusi trasportati via mare ⁽³⁾ e su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato i criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili e ha adottato un parere scientifico sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili ⁽⁴⁾.
- (4) Su richiesta della Commissione l'EFSA ha anche sottoposto a valutazione un elenco di sostanze tenendo conto di tali criteri. L'EFSA ha adottato diversi pareri scientifici sulla valutazione delle sostanze e sulla loro accettabilità come carichi precedenti per i grassi e gli oli commestibili ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 96/3/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (GUL 21 del 27.1.1996, pag. 42).

⁽³⁾ Programma congiunto FAO/OMS per le norme alimentari, Commissione del Codex Alimentarius, trentaquattresima sessione, centro internazionale di conferenze, Ginevra, Svizzera, 4-9 luglio 2011, REP11/CAC, punti 45-46.

⁽⁴⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare, formulato su richiesta della Commissione europea, sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili. *EFSA Journal* (2009) 1110, pagg. 1-21.

⁽⁵⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils* (Parere scientifico sulla valutazione di sostanze come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili). *EFSA Journal* 2009; 7(11):1391.

⁽⁶⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part I of III* (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte I di III). *EFSA Journal* 2011; 9(12):2482.

⁽⁷⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 1996/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part II of III* (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte II di III). *EFSA Journal* 2012; 10(5):2703.

⁽⁸⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part III of III* (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte III di III). *EFSA Journal* 2012; 10(12):2984.

- (5) Per ragioni di chiarezza della legislazione dell'Unione e per tener conto dell'esito dei pareri scientifici dell'EFSA è opportuno abrogare la direttiva 96/3/CE e sostituirla con il presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

In deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli oli o i grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo («gli oli o i grassi») possono essere trasportati con imbarcazioni marittime che non sono riservate al trasporto di prodotti alimentari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni per la deroga

1. Le merci trasportate con un'imbarcazione marittima precedentemente agli oli e ai grassi, nelle stesse attrezzature (di seguito denominate il «carico precedente»), constano di una delle sostanze o di una miscela delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento.

2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che devono essere sottoposti a lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:

a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere:

- i) un prodotto alimentare; o
- ii) un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;

oppure

b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere:

- i) prodotti alimentari; o
- ii) carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.

3. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:

a) i serbatoi devono essere:

- i) di acciaio inossidabile; o
- ii) rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico;

e

b) i tre carichi trasportati in precedenza nel serbatoio devono essere prodotti alimentari.

*Articolo 3***Documentazione**

1. Il comandante di imbarcazioni marittime che trasportano, in serbatoi, oli e grassi liquidi sfusi conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti trasportati nei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
2. Qualora il carico sia stato trasbordato oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1 il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.
3. Su richiesta, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 4***Abrogazione**

La direttiva 96/3/CE è abrogata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto; acido carbossilico di metano)	64-19-7
Anidride acetica (anidride etanoica)	108-24-7
Acetone (dimetilchetone; 2-propanone)	67-64-1
Distillati di oli acidi e di acidi grassi — da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini	—
Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)	1336-21-6
Polifosfato di ammonio	68333-79-9 e 10124-31-9
Oli e grassi animali, marini, vegetali e idrogenati secondo la circolare MEPC.2 (Comitato per la protezione dell'ambiente marino) dell'IMO.	—
Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e di grado farmaceutico)	100-51-6
Acetato di n-butile	123-86-4
Acetato di sec-butile	105-46-4
Acetato di tert-butile	540-88-5
Soluzione di nitrato di ammonio Soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi $\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot 0,5\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, vale a dire «acido nitrico, sale di calcio ammonio»	6484-52-2 35054-52-5
Soluzione di cloruro di calcio	10043-52-4
Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenezene)	110-82-7
Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano del 7 % e uno massimo dell'8 %)	8013-07-8
Etanolo (alcole etilico)	64-17-5
Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)	141-78-6
2-etilesanolo (2-etilesilalcole)	104-76-7
Acidi grassi	
Acido arachidico (acido icosanoico)	506-30-9
Acido benetico (acido docosanoico)	112-85-6
Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico)	107-92-6
Acido caprinico (acido n-decanoico)	334-48-5
Acido capronico (acido n-esanoico)	142-62-1
Acido caprilico (acido n-ottanoico)	124-07-2
Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)	112-86-7
Acido eptoico (acido n-eptanoico)	111-14-8
Acido laurico (acido n-dodecanoico)	143-07-7
Acido lauroleico (acido dodecanoico)	4998-71-4

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)	60-33-3
Acido linoleico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)	463-40-1
Acido miristico (acido n-tetradecanoico)	544-63-8
Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)	544-64-9
Acido oleico (acido n-ottadecenoico)	112-80-1
Acido palmitico (acido n-esadecanoico)	57-10-3
Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)	373-49-9
Acido pelargonico (acido n-nonanoico)	112-05-0
Acido ricinoleico (cis-12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino)	141-22-0
Acido stearico (acido n-ottadecanoico)	57-11-4
Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)	109-52-4
Esteri di acidi grassi — qualsiasi estere prodotto dalla combinazione degli acidi grassi elencati con uno qualunque degli alcoli grassi elencati, nonché metanolo ed etanolo. Seguono esempi di tali esteri	
Miristato di butile	110-36-1
Stearato cetilico	110-63-2
Palmitato oleilico	2906-55-0
Laurato metilico (dodecanoatometilico)	111-82-0
Oleato metilico (ottadecenoatometilico)	112-62-9
Palmitato metilico (esadecanoatometilico)	112-39-0
Stearato metilico (ottadecanoatometilico)	112-61-8
Alcoli grassi	
Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico)	71-36-3
Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico)	111-27-3
Alcole caprilico (1-n-ottanolo; eptile carbinolo)	111-87-5
Alcole cetilico (alcole C-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico; alcole n-primario esadecilico)	36653-82-4
Alcole decilico (1-decanolo)	112-30-1
Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico)	111-70-6
Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico)	112-53-8
Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)	112-72-1
Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo)	143-08-8
Alcole oleico (ottadecenolo)	143-28-2
Alcole stearilico (1-ottadecanolo);	112-92-5
Alcole tridecilico (1-tetradecanolo);	112-70-9
Miscele di alcoli grassi	
Alcole miristilico laurilico (miscela di C12 — C14)	
Alcole stearilico cetilico (miscela di C16 — C18)	
Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)	64-18-6
Fruttosio	57-48-7 e 30237-26-4
Glicerolo (glicerina; propan-1,2,3-triolo)	56-81-5

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Glicoli	
1,3 butanodiolo (1,3-butilenglicole)	107-88-0
1,4 butanodiolo (1,4-butilenglicole)	110-63-4
Eptano (purezza commerciale)	142-82-5
Esano (purezza tecnica)	110-54-3 e 64742-49-0
Perossido di idrogeno	7722-84-1
Isobutanolo (2-metil-1-propanolo)	78-83-1
Acetato di isobutile (2-metilpropilacetato)	110-19-0
Isodecanolo (alcole isodecilico)	25339-17-7
Isononal (alcole isononilico)	27458-94-2
Isoottanolo (alcole isoottilico)	26952-21-6
Isopropanolo (propan-2-olo; alcole isopropilico; IPA)	67-63-0
Caolino liquame	1332-58-7
Limonene (dipentene)	138-86-3
Soluzione di cloruro di magnesio	7786-30-3
Metanolo (alcole metilico)	67-56-1
Metiletilchetone (2-butanone)	78-93-3
Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)	108-10-1
Metil-ter-butil-etero (MTBE)	04/04/1634
Melasse, prodotte dall'industria convenzionale di trasformazione dello zucchero utilizzando canna da zucchero, barbabietole da zucchero, agrumi o sorgo	—
Cera di paraffina (purezza alimentare)	8002-74-2 e 63231-60-7
Pentano	109-66-0
Acido fosforico (acido ortofosforico)	7664-38-2
Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)	25322-69-4
Acqua potabile	7732-18-5
Soluzione di idrossido di potassio (potassa caustica)	1310-58-3
Acetato n-propilico	109-60-4
Alcole propilico (propan-1-olo; 1-propanolo)	71-23-8
Propilenglicole (1,2 propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano; mono-propilenglicole (mpg); metilglicole)	57-55-6
1,3-propanodiolo (1,3-propilenglicole) trimetilenglicole)	504-63-2
Tetrapropilene	6842-15-5

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Soluzione d'idrossido di sodio (soda caustica)	1310-73-2
Soluzione di silicato di sodio (vetro solubile)	1344-09-8
Soluzione di sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite)	50-70-4
Acido solforico	7664-93-9
Acidi grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili	—
Alcoli grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili	—
Esteri grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, purché le relative fonti siano tipi di grassi e oli commestibili	—
Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)	—
Oli minerali bianchi	8042-47-5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 580/2014 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» deve essere registrata.
- (3) Con lettera di accompagnamento alla domanda di registrazione ricevuta il 26 aprile 2012, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei avevano legalmente commercializzato il prodotto protetto dalla denominazione di vendita «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» utilizzando in modo continuativo questa denominazione da oltre cinque anni e che questo punto era stato sollevato durante la procedura nazionale di opposizione. Alle suddette imprese era stato quindi concesso un periodo di adattamento con decorrenza dalla data di deposito della domanda di registrazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽³⁾ vigente al momento della presentazione della domanda.
- (4) Inoltre, considerato che le suddette imprese rispettavano le condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, nella stessa lettera di accompagnamento della domanda di registrazione le autorità francesi hanno richiesto alla Commissione di fissare un periodo transitorio ai sensi del suddetto articolo al fine di permettere alle imprese di cui sopra di utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 510/2006 è stato sostituito nel frattempo dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in vigore dal 3 gennaio 2013. Le condizioni fissate all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono state riprese all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (6) Dato che le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, è necessario concedere alle suddette imprese un periodo transitorio di cinque anni per autorizzarle a utilizzare la denominazione «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu». Tuttavia, dato che esse hanno già beneficiato del periodo di adattamento nazionale, i cinque anni devono decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 81 del 20.3.2013, pag. 14.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12).⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 369 del 23.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

Le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei sono autorizzate a continuare in via transitoria l'utilizzo della denominazione registrata «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» (DOP) fino al 27 aprile 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 581/2014 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» deve essere registrata.
- (3) Con lettera di accompagnamento della domanda di registrazione ricevuta il 26 aprile 2012 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei avevano legittimamente commercializzato il prodotto che beneficia della denominazione di vendita «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» utilizzando in modo continuativo tale denominazione da oltre cinque anni e che tale punto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale d'opposizione. Un periodo di adattamento a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione era stato pertanto concesso alle suddette imprese ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, ⁽³⁾, che era in vigore al momento della presentazione della domanda.
- (4) Inoltre, visto che le suddette imprese soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, con la stessa lettera d'accompagnamento della domanda di registrazione le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di fissare un periodo transitorio, ai sensi del suddetto articolo, per permettere alle suddette imprese di utilizzare legittimamente la denominazione di vendita dopo la registrazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 510/2006 nel frattempo è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in vigore a partire dal 3 gennaio 2013. Le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono state riprese all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (6) Poiché le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dovrebbe essere concesso loro un periodo transitorio di cinque anni per autorizzarle a utilizzare la denominazione «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu». Tuttavia, poiché hanno già beneficiato del periodo d'adattamento nazionale, occorre che i cinque anni decorrano dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 80 del 19.3.2013, pag. 17.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» (DOP) viene registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei sono autorizzate a continuare a utilizzare a titolo transitorio la denominazione registrata «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» (DOP) fino al 27 aprile 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 582/2014 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» deve essere registrata.
- (3) Con lettera di accompagnamento della domanda di registrazione ricevuta il 26 aprile 2012 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei avevano legittimamente commercializzato il prodotto che beneficia della denominazione di vendita «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» utilizzando in modo continuativo tale denominazione da oltre cinque anni e che tale punto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale d'opposizione. Un periodo di adattamento a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione era stato pertanto concesso alle suddette imprese ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽³⁾, che era in vigore al momento della presentazione della domanda.
- (4) Inoltre, visto che le suddette imprese soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, con la stessa lettera d'accompagnamento della domanda di registrazione le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di fissare un periodo transitorio, ai sensi del suddetto articolo, per permettere alle suddette imprese di utilizzare legittimamente la denominazione di vendita dopo la registrazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 510/2006 nel frattempo è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in vigore a partire dal 3 gennaio 2013. Le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono state riprese all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (6) Poiché le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dovrebbe essere concesso loro un periodo transitorio di cinque anni per autorizzarle a utilizzare la denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Tuttavia, poiché hanno già beneficiato del periodo d'adattamento nazionale, occorre che i cinque anni decorrano dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 78 del 16.3.2013, pag. 9.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12).⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 369 del 23.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

Le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei sono autorizzate a continuare a utilizzare a titolo transitorio la denominazione registrata «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» (DOP) fino al 27 aprile 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 583/2014 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2014****recante duecentoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 22 maggio 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere un'entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 29 aprile 2014 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Inoltre, il 14 maggio 2014 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di modificare due voci dell'elenco con conseguente creazione di una voce supplementare.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- (a) «Al-Nusra Front for the People of the Levant (alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusra; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusra Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network); (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Altre informazioni: (a) opera in Siria; (b) già inserito tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014 come alias di Al-Qaida in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.5.2014.»
- (b) «Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (alias (a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad (b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (c) Boko Haram (d) Western Education is a Sin). Indirizzo: Nigeria. Altre informazioni: (a) affiliato di Al-Qaeda e dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), (b) associato a Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), (c) il leader è Abubakar Shekau. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.5.2014.»

(2) La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Wali **Ur Rehman**. Data di nascita: intorno al 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban (TTP) per l'Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.»

(3) La voce «Agus **Dwikarna**. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Makassar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: arrestato il 13.3.2002, condannato il 12.7.2002 nelle Filippine.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Agus **Dwikarna**. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Makassar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. N. passaporto: documento di viaggio indonesiano n. XD253038. Altre informazioni: (a) descrizione fisica: altezza 165 cm; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU.»

(4) La voce «Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Jabhat al Nusra, (q) Jabhet al-Nusra, (r) Al-Nusra Front, (s) The Victory Front, (t) Al-Nusra Front for the People of the Levant, (u) Islamic State in Iraq and the Levant). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Jabhat al Nusra, (q) Jabhet al-Nusra, (r) Al-Nusra Front, (s) The Victory Front, (t) Islamic State in Iraq and the Levant). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 584/2014 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	45,8
	MA	33,4
	MK	66,7
	TR	64,5
	ZZ	52,6
0707 00 05	AL	25,2
	MK	30,0
	TR	119,6
	ZZ	58,3
0709 93 10	MA	29,9
	TR	111,7
	ZZ	70,8
0805 10 20	EG	44,2
	MA	41,4
	ZA	72,1
	ZZ	52,6
0805 50 10	TR	121,8
	ZA	139,4
	ZZ	130,6
0808 10 80	AR	95,4
	BR	97,8
	CL	105,8
	CN	98,8
	MK	26,7
	NZ	141,3
	US	170,7
	ZA	104,2
	ZZ	105,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2014/307/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, l'articolo 173, paragrafo 3 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno, pertanto, modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente:

«— **32013 R 1295**: Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 221.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE 2014/308/PESC DEL CONSIGLIO**del 28 maggio 2014****che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Dovrebbero essere modificate le informazioni relative a diciassette persone e due entità inserite nell'elenco della decisione 2014/145/PESC.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS

⁽¹⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag.16).

ALLEGATO

Le voci che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC relative alle persone e alle entità in appresso sono sostituite dalle seguenti voci:

Persone:

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Vladimir Andreevich Konstantinov (Владимир Андреевич Константинов)	Data di nascita 19.11.1956 Vladimirovca, Distretto di Slobozia, Repub- blica di Moldova	In quanto presidente della Verkhovna Rada della Crimea, Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada della Crimea sul «referendum» contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea.	17.3.2014
Puotr Anatolyevich Zima (Пётр Анатольевич Зима)	Data di nascita 29.3.1965	Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicurezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal «Primo ministro» Aksyonov e ha accettato questa nomina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (SVR) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro-europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea. L'11 marzo 2014 ex-ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la formazione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.	17.3.2014
Yuriy Gennadyevich Zherebtsov (Юрий Геннадьевич Жеребцов)	Data di nascita 19.11.1965	Consigliere del presidente della Verkhovna Rada della Crimea, uno dei principali organizzatori del «referendum» del 16 marzo 2014 contro l'integrità territoriale dell'Ucraina.	17.3.2014
Anatoliy Alekseevich Sidorov (Анатолий Алексеевич Сидоров)	Data di nascita 2.7.1958	Comandante del distretto militare occidentale della Russia, le cui unità sono schierate in Crimea. È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un «referendum» e dell'integrazione alla Russia.	17.3.2014
Aleksandr Viktorovich Galkin (Александр Викторович Галкин)	Data di nascita 22.3.1958	Comandante del distretto militare meridionale della Russia. Le forze di questo distretto sono schierate in Crimea. È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un «referendum» e dell'integrazione alla Russia. La flotta del Mar Nero è sotto il comando di Galkin; gran parte del movimento delle truppe in Crimea è avvenuto attraverso il distretto militare meridionale.	17.3.2014
Mikhail Grigoryevich Malyshev (Михаил Григорьевич Малышев)	Data di nascita 10.10.1955	Presidente della commissione elettorale della Crimea. Responsabile dell'organizzazione del «referendum» in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del «referendum».	21.3.2014

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Valery Kirillovich Medvedev (Валерий Кириллович Медведев)	Data di nascita 21.8.1946 in Russia	Responsabile dell'organizzazione del «referendum» in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del «referendum».	21.3.2014
Tenente generale Igor Nikolaevich Turchenyuk (Игорь Николаевич Турченко)	Data di nascita 5.12.1959 a Osh/Kirghizistan	Comandante di fatto delle truppe russe schierate sul terreno in Crimea (che la Russia continua a chiamare ufficialmente «milizie locali di autodifesa»).	21.3.2014
Elena Borisovna Mizulina (Елена Борисовна Мизулина)	Data di nascita 9.12.1954 a Buly, Oblast' di Kostroma	Artefice e cofautrice di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali.	21.3.2014
Valeriy Dmitrievich Bolotov (Валерий Дмитриевич Болотов)	Data di nascita 13.2.1970 Stachanov, Lugansk Oblast, Repubblica socialista sovietica di Ucraina	Uno dei leader del gruppo separatista «Esercito del sud-est» che ha occupato l'edificio sede del servizio di sicurezza nella regione di Lugansk. Ufficiale a riposo. Prima della conquista dell'edificio è stato in possesso, con altri suoi complici, di armi apparentemente fornite in modo illegale e provenienti dalla Russia e da gruppi criminali locali.	29.4.2014
Andriy Yevgenevich Purgin (Андрей Евгеньевич Пургин)	Data di nascita 26.1.1972	Capo della «Repubblica di Donetsk», partecipante attivo e organizzatore di azioni separatiste, coordinatore di azioni dei «Turisti russi» a Donetsk. Cofondatore di una «Iniziativa civica di Donbas per l'Unione eurasiatica».	29.4.2014
Sergey Gennadevich Tsyplakov (Сергей Геннадьевич Цыплаков)	Data di nascita 1.5.1983 Donetsk, Repubblica socialista sovietica di Ucraina	Uno dei leader dell'organizzazione ideologicamente radicale «Milizia popolare di Donbas». Ha partecipato attivamente alla conquista di vari edifici statali nella regione di Donetsk.	29.4.2014
Igor Vsevolodovich Girkin alias Igor Strelkov (Игорь Всеволодович Гиркин)	Data di nascita 17.12.1970 Passaporto n. 4506460961	Identificato come membro della Direzione principale dell'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU). È stato implicato in incidenti a Sloviansk. Assistente per le questioni di sicurezza di Sergey Aksionov, primo ministro autoproclamato della Crimea.	29.4.2014
Viacheslav Ponomariov Vyacheslav Vladimirovich Ponomariov (Вячеслав Владимирович Пономарёв)	Data di nascita 2.5.1965 Sloviansk	Sindaco autoproclamato di Sloviansk. Si è rivolto a Vladimir Putin affinché facesse arrivare truppe russe per proteggere la città e successivamente gli ha chiesto di fornire armi. Gli uomini di Ponomariov sono coinvolti in sequestri (hanno catturato i giornalisti ucraini Irma Krat e Simon Ostrovsky, un giornalista di Vice News, entrambi successivamente liberati; hanno preso in ostaggio osservatori militari dispiegati conformemente al documento di Vienna dell'OSCE).	12.5.2014

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Igor Mykolaiovych Bezler Igor Nikolaevich Bezler, (Игорь Николаевич Безлер)	Data di nascita 30.12.1965 Simferopol	Uno dei leader dell'autoproclamata milizia di Horlivka. Ha preso il controllo dell'edificio a Donetsk che ospita la sede regionale dell'ufficio del Servizio di sicurezza ucraino e successivamente ha occupato l'ufficio distrettuale del Ministero dell'interno nella città di Horlivka. È collegato a Igor Girkin sotto il cui comando è stato coinvolto nell'assassinio del rappresentante del popolo del Consiglio municipale di Horlivka, Volodymyr Rybak, stando all'SBU (Servizio di sicurezza ucraino).	12.5.2014
Oleg Tsariov Oleg Anatolevich Tsariov (Олег Анатолійович Царьов) (Олег Анатольевич Царёв)	Data di nascita 2.6.1970 Dnipropetrovsk	Membro della Rada (parlamento). Ha pubblicamente chiesto la creazione della Repubblica federale di Novorossia, costituita dalle regioni ucraine sudorientali.	12.5.2014
Roman Lyagin (Роман Лягин)	Data di nascita 30.5.1980 Donetsk	Capo della Commissione elettorale centrale della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha organizzato attivamente il referendum dell'11 maggio sull'autodeterminazione della «Repubblica popolare di Donetsk».	12.5.2014

Entità

Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
PJSC Chernomorneftegaz alias Chornomornafogaz	Prospekt Kirova/ per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Crimea	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa Chernomorneftegaz a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea.	12.5.2014
Feodosia alias Feodosyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami	98107, Crimea, Feodosiya, Geologicheskaya str.2 Società che fornisce servizi di trasbordo di petrolio greggio e prodotti petroliferi.	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa Feodosia a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea.	12.5.2014

DECISIONE 2014/309/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2014
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC si applicano fino al 1° giugno 2014. In base ad un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 1° giugno 2015.
- (3) Due persone e un'entità non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (4) È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità elencate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 34*

La presente decisione si applica fino al 1° giugno 2015. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 2) l'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

⁽¹⁾ Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

ALLEGATO

I. Sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC le seguenti persone ed entità, nonché le relative voci:

A. **Persone**

n. 14. Asif Shawkat

n. 178. Sulieman Maarouf

B. **Entità**

n. 45. Syria International Islamic Bank

II. Le voci relative alle persone elencate in appresso, quali figurano nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC, sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
71.	Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (alias Bushra Shawkat)	Data di nascita: 24.10.1960.	Sorella di Bashar Al-Assad e vedova di Asif Shawkat, Vicecapo di Stato maggiore (Sicurezza e riconoscimento). Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.	23.3.2012
108.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي)	Nato nel 1945; Luogo di nascita: Damasco	Ex ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	1.12.2011
152.	Dr. Qadri (قذري) (alias Kadri) Jamil (جميل) (alias Jameel)		Ex vice Primo ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
156.	Ing. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (الناصر)		Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
158.	Ing. Subhi (صحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (alias Al-Abdullah)		Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Ex ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
161.	Dr. Mohamad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (alias Dhafer) Mohabak (محبك) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Ex ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
164.	Ing. Yasser (ياسر) (alias Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Ex ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
165.	Ing Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معذى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)		Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
167.	Dr. Jassem (جاسم) (alias Jasem) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Nato nel 1968	Ex ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) Al Sikhny (السخني) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)		Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
174.	Mohammed (محمد) Turki (تركي) Al Sayed (السيد)		Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012
175.	Najm-eddin (الدين نجم) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (alias Khrait)		Ex ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT